

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI
NASCITA DEI FIGLI
ART. 46 D.P.R. 445/2000**

Mod. Aut. 07-2

Il /La sottoscritto/a _____
nato a/a _____ prov. (____) il _____
e residente nel Comune di _____ (____)
Via _____ N. _____ .

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 – Art. 15 Legge 183/2011.

D I C H I A R A

che il/la figlio/a _____
è nato/a a _____ prov. (____) il _____
che il/la figlio/a _____
è nato/a a _____ prov. (____) il _____
che il/la figlio/a _____
è nato/a a _____ prov. (____) il _____

La mancata accettazione della presente dichiarazione sostitutiva di certificazione costituisce violazione dei doveri di ufficio, così come disposto dall'art. 74 del DPR 445/2000 e dalla informativa di cui all'art. 10 della legge 675/1996.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti di legge la normale certificazione richiesta o destinata alla Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di Pubblici Servizi e ai Privati che vi consentano.

Acquaviva delle Fonti, li _____

Firma del dichiarante

Articolo 76 dpr 445/2000

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.